

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

Art. 43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo [116](#) comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.